



Comune di Limbiate


Provincia di Monza e Brianza

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PREVISIONE E PREVENZIONE ELEMENTI GENERALI

Livello 1

Ottobre 2012

SCHEMA LOGICO
DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano di Protezione Civile Comunale si avvale delle seguenti parti componenti o Sezioni, facilmente individuabili nel raccoglitore ad anelli.

- **1 INFORMAZIONI GENERALI**

contenente le notizie generali sul Comune, in termini cartografici e di dati generali, nonché i riferimenti alle leggi e alle norme vigenti.

- **2 RISCHI**

contenente l'analisi dei rischi prioritari, gravanti sul territorio comunale.

- **3 RISORSE**

contenente l'organigramma della struttura comunale, in rapporto alle funzioni assegnate dalle leggi, nonché l'elenco delle forze disponibili.

- **4 PROCEDURE DI EMERGENZA**

contenute in apposita sezione, stampata su carta azzurra, per favorire l'individuazione durante l'emergenza.

- **5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

La documentazione di pertinenza e' riportata nell'apposito separato volume denominato
ALLEGATI



0. LINEE DI PIANIFICAZIONE PREMESSE

Questo Capitolo contiene gli elementi generali posti a fondamento del PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

In particolare si indicano i riferimenti normativi e i criteri che ne stanno alla base e vengono inoltre chiariti gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Questa sezione contiene:

SCHEMA LOGICO	II
0. LINEE DI PIANIFICAZIONE PREMESSE.....	1
0.0. SCOPO	2
PREMESSA	2
RUOLO DEL COMUNE IN BASE ALLA NORMATIVA	2
0.1. DEFINIZIONI E CRITERI DI ELABORAZIONE	6
DEFINIZIONI	6
CRITERI DI ELABORAZIONE E DI USO DEL PIANO	6
RESPONSABILITA' E AGGIORNAMENTO DATI	6
0.2. DISTRIBUZIONE.....	7
DESTINATARI.....	7
RISERVATEZZA DEI CONTENUTI	7



0.0. SCOPO

PREMESSA

Scopo del presente Piano comunale, redatto per il Comune di Limbiate, e' quello di attuare i due principali elementi individuabili come **obbligo delle Amministrazioni Pubbliche**, secondo le leggi nazionali vigenti:

- **i Programmi di Previsione e Prevenzione,**
- **i Piani di Emergenza.**

Il **PIANO DI PROTEZIONE CIVILE** e' il documento che, nel suo complesso, affronta l'intera tematica della Protezione Civile, costituendo il testo base della materia, comprendendo gli aspetti conoscitivi, organizzativi, programmatori, procedurali, operativi.

RUOLO DEL COMUNE IN BASE ALLA NORMATIVA

Una corretta individuazione del ruolo del Comune, nell'ambito della Protezione Civile, e' possibile mediante **una lettura congiunta** delle varie normative in materia:

- del **Decreto Legislativo n. 267** del 18 agosto 2000, sull'ordinamento delle autonomie locali (Testo unico ex L. n. 142/1990);
- della **Legge nazionale n. 265** del 1999, sulle disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali;
- del **Decreto legislativo n. 112** del 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali.
- del **Decreto del Ministero dell'Interno** 28 maggio 1993, sull' Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni
- della **Legge nazionale n. 225** del 1992, sul Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Per quanto concerne le leggi vigenti, si rileva quanto segue:

- **D.Lgs. 18/08/00 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali**

ART. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia

4. Il sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le **ordinanze contingibili e urgenti** sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali.*

*6. **In caso di emergenza** che interessi il territorio di più' comuni, **ogni sindaco adotta le misure necessarie** fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.*

ART 53 – Dimissioni, impedimento , rimozione , decadenza , sospensione o decesso del sindaco o del presidente della repubblica



2. Il vicesindaco e il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

ART. 54 - *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*

2. **Il sindaco**, quale ufficiale del Governo, **adotta**, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, **provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini**; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

- **L.N. 265/99 - Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

ART. 12 - (Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.

- **L.N.225/92 - Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile**

ART.2 - *(Tipologia degli eventi e ambiti di competenze)*

1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) **eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;**
- b) **eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;**
- c) **calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.**

ART.15 - *(Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco)*

1. **Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di autonomie locali, ogni comune puo' dotarsi di una struttura di protezione civile.**

2. **La Regione** nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, **favorisce**, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, **l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.**

3. **Il Sindaco e' autorita' comunale di protezione civile.** Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco **assume la direzione e il coordinamento** dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

4. **Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto**, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile.



- **D.Lgs 31/03/98 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n.59 Art. 108 Comma 1, b)**

Sono attribuite ai **comuni** le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle **attività di previsione** e degli **interventi di prevenzione dei rischi**, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla **preparazione all'emergenza**, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla **predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza**, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'**attivazione dei primi soccorsi** alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'**utilizzo del volontariato** di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

- **Decreto del Ministero dell'Interno 28 maggio 1993 Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni**

ART. 1

1. I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di **protezione civile**, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- ...

- **Nota del Dipartimento Protezione Civile 20 gennaio 2003 - Protocolli d'intesa tra Uffici Territoriali del Governo e Province**

... il riparto legislativo delle attribuzioni in materia di protezione civile comporta un assetto di **responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo di primaria rilevanza**, per cui pare indispensabile rendere coerente con il pertinente paradigma normativo le iniziative procedurali e provvedimenti di competenza degli enti territoriali e degli organi statuali.

**ALTRE NORMATIVE DI PERTINENZA**

- **Dipartimento Nazionale Protezione Civile - Manuale operativo - ottobre 2007**
Predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile.
- **Legge 9 novembre 2001, n. 401 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.**
ART. 7-bis. - Informazioni di pubblica utilità
 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, **il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.**
 2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile **una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.**
 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché **le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile** assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 - Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile.**
... In capo alle province, ex art. 108, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 112/1998, e' posta la competenza in ordine alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, nonché all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione previste dai relativi piani regionali, oltre che la vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da parte delle strutture provinciali di protezione civile.
*Per i **comuni**, infine, persiste l'**attribuzione, nell'ambito territoriale di competenza ed in quello intercomunale, di funzioni analoghe** a quelle conferite alle amministrazioni provinciali, nonché l'ulteriore compito afferente all'attivazione dei **primi soccorsi** necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 112/1998)...*

Vari atti normativi sono stati elaborati dalla Regione in questo settore, fra i quali:

- **Delibera Giunta Regionale Lombardia del 22 dicembre 2008 n.8753**
Gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali
- **Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16**
Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile
- **Legge regionale 12 maggio 1990, n.54**
Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.



0.1. DEFINIZIONI E CRITERI DI ELABORAZIONE

DEFINIZIONI

E' concetto ormai sufficientemente accettato che l'**incidente** diventa **catastrofe** ed il **soccorso** diventa **Protezione Civile** quando la gravità o la complessità di un evento calamitoso sono tali da richiedere un **intervento complesso e coordinato** di più forze specialistiche.

La Protezione Civile è stata quindi definita come "l'insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie".

CRITERI DI ELABORAZIONE E DI USO DEL PIANO

Il presente Piano di Protezione Civile si articola secondo il seguente schema logico:

1. Acquisire la conoscenza dell'**ambiente territoriale** su cui si intende operare;
2. Approfondire lo scenario **dei rischi** ai quali si trova esposto il territorio;
- 3 Definire la struttura di difesa, individuando e mappando ogni **risorsa** disponibile per affrontare l'emergenza, sia essa organizzativa o tecnologica;
- 4 Elaborare le **procedure (strategie di risposta)** individuando i ruoli e i compiti, all'interno dell'attività d'emergenza.

E tutto deve essere gestito da una **sala operativa o da un centro operativo** locale, il cui compito è quello di **coordinare l'azione di partecipazione delle forze comunali**.

RESPONSABILITA' E AGGIORNAMENTO DATI

Il presente Piano intende offrire un modello di conoscenza del territorio, di organizzazione e di comportamento, in funzione dell'emergenza, **la cui validità e la cui applicabilità possono essere modificate o comunque costrette a variare in funzione dell'evoluzione degli eventi**. E' importante perciò rilevare quanto segue.

- Il presente Piano **non può modificare o sostituirsi agli obblighi di legge**. Gli operatori sono comunque tenuti ad applicare le norme vigenti e le disposizioni provenienti dalle autorità competenti.
- **I dati e le informazioni di dettaglio contenuti nel Piano sono state riportati come forniti dagli Uffici al momento della redazione** ma sono soggetti a possibili variazioni. **E' compito costante degli Uffici responsabili e, comunque, di ogni Ente o persona coinvolta, controllare la validità e attualità dei dati**, in particolar modo nomi, numeri telefonici, indirizzi e informazioni sulla reperibilità, **segnalando, predisponendo e sollecitando i dovuti aggiornamenti**.

**0.2. DISTRIBUZIONE****DESTINATARI**

Il Piano verrà distribuito alle forze e alle componenti coinvolte nelle attività, come riportato nella tabella seguente.

DESTINATARI	N.copie	NOTE
SETTORI COMUNALI		
Sindaco	1	
Giunta	1	
Consiglio	1	
Servizio di Polizia Municipale	1	
PREFETTURA	1	
PROVINCIA	1	
REGIONE	1	
ASL	1	
VIGILI DEL FUOCO	1	
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1	

RISERVATEZZA DEI CONTENUTI

Il presente Piano e le informazioni in esso contenute rivestono carattere di assoluta riservatezza.

L'uso è limitato alle situazioni strettamente connesse alle situazioni di emergenza.

Il Piano e le sue parti non possono essere comunicate a chi non è compreso nell'elenco di distribuzione, senza il consenso del Sindaco e degli Uffici che ne sono responsabili.